



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF051

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>ROTTAMAZIONE CARTELLE - LE DATE DA RICORDARE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DL 148/2017; DL 193/2016
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/03/2018</b>

*Sintesi: a partire dal prossimo 31/03/2018 prende il via la prima delle tante fasi della rottamazione delle cartelle di pagamento disciplina dal DL 148/2017 (c.d. Collegato Fiscale).*

*Nel presente documento si analizza, per ciascuna procedura, le date da rispettare per giungere al perfezionamento della rottamazione.*

L'art. 1 del DL 148/2017 convertito ha disposto quanto segue:

- **“definizione agevolata 2017”**: è disposta una **nuova definizione agevolata** dei carichi **affidati** all'agente della riscossione **tra il 1/01/2017 ed il 30/09/2017** (con regole del tutto analoghe a quelle della prima edizione)
- **“definizione agevolata 2016”**: in relazione ai **carichi affidati** all'agente della riscossione **nel periodo 1/01/2000 - 31/12/2016** è stata disposta:
  - a) la **proroga al 7/12/2017**, per coloro che vi avevano aderito, del termine di **versamento delle rate scadute a luglio 2017 ed a settembre 2017** (la rata che cade ad aprile 2018 viene differita a luglio 2018, rimanendo inalterato il termine della rata di settembre 2018)
  - b) la **riapertura dei termini** per i **ruoli che non erano già stati oggetto di definizione**
  - c) la **riammissione alla definizione agevolata** dei cd. **“carichi “diniegati”** (carichi compresi in precedenti dilazioni esclusi a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31/12/2016).

## DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017

L'art. 1 c. 10-bis D.L. 148/2017 convertito ha esteso la definizione agevolata ai **carichi affidati** all'Agenzia Entrate-Riscossione **dal 1/01/2017 al 30/09/2017**.





### **Affidamento** (CM 2/2017):

- l'espressione carichi affidati va intesa quale carichi “trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate
- rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione anche i ruoli telematici la cui trasmissione all'agente della riscossione sia stata effettuata entro il 30/09/2017.

CALENDARIO	
DATA	FASE DELLE PROCEDURE
<b>31/03/2018</b>	L'Agente della riscossione procedere a comunicare al debitore, con posta ordinaria, i carichi affidati dal 1/01/2017 al 30/09/2017 per i quali a quest'ultima data non risulta ancora notificata la cartella. Ove entro tale data non ci si veda recapitare la suddetta comunicazione si potrà comunque recarsi presso gli uffici per chiedere un estratto di ruolo.
	Il contribuente presenta apposita istanza (a mezzo PEC o presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), mod. DA 2000/17, indicando il numero delle rate prescelto.  Entro il medesimo termine del 15/05/2018 il modello può essere oggetto di: <ul style="list-style-type: none"><li>- integrazione (<u>es</u>: possono essere aggiunti altri carichi precedentemente esclusi)</li><li>- rettifica (<u>es</u>: possono essere esclusi alcuni carichi precedentemente indicati)</li><li>- revoca</li></ul>

### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

15/05/2018	 <p><b>Nota:</b> tale aspetto è rilevante solo per i ruoli già oggetto di dilazione alla data di presentazione dell'istanza, posto che tale presentazione comporta la revoca della dilazione.</p> <p><b>La compilazione del modello DA 2000 – 2017</b></p> <p>L'Agenzia ha precisato che ove si proceda a barrare la casella <b>numero massimo di rate</b> l'Agente della riscossione invierà un piano di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ carichi 2017: che prevede 5 rate, per i carichi affidati tra il 1/01/2017 ed il 30/09/2017</li> </ul> <p>È stato inoltre chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ qualora venga invece indicato un numero di rate superiore al massimo previsto per la tipologia di carico (data di affidamento)</li> <li>▪ il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla tipologia di carico.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> nel caso in cui si chieda il pagamento in quattro rate di un carico per cui è prevista la rateizzazione in massimo tre rate, il pagamento verrà comunque ripartito in tre rate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel modello non viene selezionata alcuna opzione, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione per entrambe le tipologie di carico.</li> </ul>  <p><b>Attenzione:</b> non viene chiarito come procedere nel caso s'intenda optare per un piano rateale diverso. Es. 3 rate per i carichi 2017.</p>
30/06/2018	<p>L'Agente della riscossione comunica al debitore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la comunicazione di accoglimento e l'ammontare complessivo delle somme dovute</li> <li>▪ la comunicazione di diniego</li> </ul>
31/07/2018	Versamento del dovuto in unica soluzione o pagamento 1° rata
30/09/2018	Pagamento 2° rata
31/10/2018	Pagamento 3° rata
30/11/2018	Pagamento 4° rata
28/02/2018	Pagamento 5° rata

#### CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1/01/2000 AL 31/12/2016

L'art. 1 c. da 4 a 10 DL 148/2017 convertito ha previsto:

- ⇒ una riapertura dei termini per la definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2016
- ⇒ limitatamente ai carichi che non siano stati oggetto di precedente definizione. (indipendentemente che risultino notificati in cartelle di pagamento distinte o meno).

In sostanza, il legislatore ha inteso differenziale il trattamento dei ruoli 2000-2016:

- già oggetto della prima rottamazione: concedendo una proroga per il versamento
- in caso contrario: concedendo la "rottamazione-bis"

#### ROTTAMAZIONE-BIS – IL CALENDARIO

15/05/2018	<p>Il contribuente presenta apposita istanza (dove assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in via di definizione).</p> <p><b>Casella numero massimo di rate:</b> l'Agente Riscossione invia un piano di pagamento di 3 rate</p> <p><u>Numero di rate superiore al massimo previsto:</u> il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla tipologia di carico</p> <p><b>Esempio:</b> nel caso in cui si chieda il pagamento in 4 rate di un carico per cui è prevista la rateizzazione in massimo 3 rate, il pagamento verrà comunque ripartito in 3 rate.</p>
------------	--

	<p><u>Numero di rate non indicato:</u> il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione per entrambe le tipologie di carico.</p> <p><u>Nota:</u> non viene chiarito come procedere nel caso s'intenda optare per un piano rateale diverso (es.: 2 rate per i carichi 2000-2016).</p>
<b>30/06/2018</b>	L'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
<b>31/10/2018</b>	Versamento della 1° rata (40% delle somme dovute per la definizione) o unica soluzione
<b>30/11/2018</b>	Versamento della 2° rata (40% delle somme dovute per la definizione)
<b>28/02/2019</b>	Versamento della 3° rata (20% delle somme dovute per la definizione)

### DECADUTI

L'art. 1 c. 1 DL 148/2017 convertito ha previsto per:

- ✓ tutti i contribuenti che hanno aderito alla "prima" rottamazione
- ✓ ma che non sono riusciti a pagare tempestivamente le prime rate in scadenza a **luglio, settembre e novembre 2017**
- ✓ la possibilità di procedere entro lo scorso **7/12/2017**

Ove il contribuente abbia proceduto al pagamento entro la suddetta date delle prime 3 rate, dovrà procedere (al pari dei non decaduti) al pagamento delle rate residue:

<b>DECADUTI – I "RENTANTI" TERMINI DI PAGAMENTO (D.L. 148/2017 conv.)</b>	
<b>30/07/2018</b>	Termine per pagare la 4° rata originariamente in scadenza il 30/04/2018
<b>30/09/2018</b>	Termine per pagare la 5° e ultima rata

### DINIEGATI

L'art. 1 c. da 4 a 10-sexies DL 148/2017 convertito ha previsto che, per i casi in cui il **debitore**:

- ➔ **abbia ricevuto il mancato accoglimento dell'istanza** relativamente ai soli carichi definibili compresi in **piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016**
- ➔ **a causa del mancato pagamento di tutte le rate** del piano **scadute al 31/12/2016**

può essere:

- **nuovamente ammesso** alla definizione
- nel rispetto del seguente iter procedurale:

<b>"DINIEGATI" - IL CALENDARIO</b>	
<b>15/05/2018</b>	Il contribuente presenta apposita istanza (dove assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in via di definizione)
<b>30/06/2018</b>	L'Agente della riscossione comunica l'importo delle rate scadute al 31/12/2016 non pagate
<b>31/07/2018</b>	Pagamento in unica soluzione dell'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate (il mancato/carente/tardivo pagamento determina l'automatica improcedibilità dell'istanza, non potendosi più procedere con la definizione)
<b>30/09/2018</b>	L'Agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
<b>31/10/2018</b>	Versamento della 1° rata (40% delle somme dovute per la definizione) o unica soluzione
<b>30/11/2018</b>	Versamento della 2° rata (40% delle somme dovute per la definizione)
<b>28/02/2019</b>	Versamento della 3° rata (20% delle somme dovute per la definizione)